

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIVETTI, ONGARO, MAGISTRONI, BONATO, MICHIELON, PROVERA, ALDA GRASSI, ORESTE ROSSI, CALDEROLI, BERTOTTI, POLLI, METRI, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, LEONI ORSENIGO, AIMONE PRINA, COMINO, FLEGO, FRONTINI

Istituzione del sussidio economico parentale

Presentata il 9 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è il paese dei molti primati negativi. Tra questi ve n'è uno tanto recente quanto preoccupante: quello dell'elevato tasso di denatalità, che ha portato il nostro paese ad essere il fanalino di coda dell'Europa, e del mondo, per numero di nascite. Studi recenti hanno attribuito allo Stivale il titolo di Paese meno prolifico di tutta l'Europa, con un numero medio di 1,2 figli per coppie.

Il dato, fornito dai ricercatori della Fondazione Agnelli, consente di stabilire un tasso di natalità della coppia dello 0,8, laddove ai due genitori non subentrano neppure i due figli necessari a raggiungere il livello di crescita zero. La tendenza appare in tutta la sua gravità se parago-

nata alla elevata natalità di Paesi arabi rivieraschi quali Libia, Siria e Algeria che hanno, in media, più di sette figli per ogni donna. Sempre secondo lo studio citato, nei Paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo la popolazione crescerà di oltre 140 milioni di unità, mentre per il continente europeo è previsto un decremento di oltre 50 milioni di persone. Nei prossimi anni Turchia ed Egitto avranno bisogno, da sole, di un milione di nuovi posti di lavoro l'anno, per almeno dieci anni, mentre Siria e Algeria, tanto per fare un esempio, dovranno aumentare del 50 per cento i loro posti di lavoro. Nei Paesi musulmani del nord Africa i giovani al di sotto dei 15 anni costituiranno, nel duemila, il 50 per cento della popolazione, in Europa

i loro coetanei saranno appena il 18 per cento: è evidente che le nazioni europee falcidiate dalla denatalità saranno l'ap-prodo naturale di un'immigrazione islamica senza precedenti, con conseguenze sul piano economico, sociale e culturale di difficilissima gestione, oltre al venir meno di quel senso di identità, di trasmissione positiva dei valori propri delle comunità dei popoli europei. Di fronte al rischio gravissimo di quella che appare come una lenta ma irrefrenabile estinzione delle nostre popolazioni, occorre approntare misure di emergenza che favoriscano una inversione di tendenza, promuovendo le condizioni atte a favorire la procreazione.

Un'azione finalizzata a questi scopi passa sicuramente attraverso un'adeguata sensibilizzazione etico-culturale a lungo termine; in tempi brevi, invece, appare idonea la rimozione di ostacoli economici che, pure, per molte coppie, costituiscono un grave limite allo sviluppo della famiglia. L'articolo 31 della Costituzione dispone, d'altra parte, che la « Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ».

In questo spirito si colloca la nostra proposta di legge, che intende fornire una prima concreta risposta alla grave crisi della natalità e al preoccupante fenomeno del ricorso a pratiche abortive.

Allo scopo di rimuovere, seppure in parte, le difficoltà costituite dai maggiori costi che derivano al nucleo familiare dai nuovi nati, la nostra proposta di legge prevede l'assegnazione di sussidi economici ai genitori, in relazione a due vaste fasce di reddito che interessano circa l'80 per cento della natalità.

Alla prima fascia (al di sotto dei 24 milioni annui), viene erogato un contri-

buto di lire 150 mila mensili, mentre per la seconda fascia (considerata benestante e compresa tra i 24 e i 50 milioni annui) il contributo si riduce di un terzo (lire 100 mila mensili). Lo stesso contributo, erogato sino al compimento del ventiquattresimo mese del bambino (oppure, in caso di adozione, per pari tempo dall'ingresso in famiglia), è limitato ai primi tre figli, condizione che si ritiene idonea ad incentivare uno sviluppo demografico moderato e responsabile. L'iniziativa, di particolare lungimiranza sul piano sociale, pare inoltre estremamente accessibile anche in relazione alla spesa molto contenuta che prevede. Lo stanziamento, per coprire l'intero ammontare dei contributi proposti, non supera i 750 miliardi di lire annui. Infatti, la popolazione dei nuovi nati per anno si attesta intorno alle 580 mila unità, di cui circa l'80 per cento (secondo dati ISTAT) rientra nella fascia prevista per l'erogazione del contributo, diversificato per importo tra la prima fascia di reddito, inferiore ai 24 milioni annui (il 37,4 per cento della popolazione) e la seconda fascia da noi considerata, con reddito compreso tra i 24 e i 50 milioni annui (il 46,9 per cento).

Semplici calcoli ci permettono di quantificare appunto in 750 miliardi di lire circa l'importo complessivo annuale di una operazione che, in virtù del fatto di essere facilmente realizzabile e necessaria, ha trovato analoghe applicazioni in altri Paesi della Comunità europea. La nostra proposta, infatti, si ispira alla legge per il sussidio economico parentale varata nella Repubblica federale di Germania, Paese che, pur non conoscendo un tasso di natalità così basso quale quello italiano e pur dovendo far fronte ai costi della riunificazione, ha mostrato una ben diversa sensibilità in materia di politiche a sostegno della natalità.

ALLEGATO.

PREVISIONE DI SPESA ANNUA
PER IL SUSSIDIO ECONOMICO PARENTALE

Percentuale di famiglie con reddito inferiore ai 24 milioni annui: 37,4 per cento.

Percentuale di famiglie con reddito annuo compreso tra i 25 milioni e i 50 milioni: 46,9 per cento.

Media annua dei nati in Italia: 580.000.

Media annua dei nati appartenenti alla prima fascia di reddito:

$$\frac{580 \times 37,4}{100} = 216.920$$

(per ciascuno è prevista una spesa mensile di lire 150.000).

Media annua dei nati appartenenti alla seconda fascia di reddito:

$$\frac{580 \times 46,9}{100} = 272.020$$

(per ciascuno è prevista una spesa mensile di lire 100.000).

Spesa mensile per i nati appartenenti alla prima fascia di reddito:

$$\text{Lire } 150.000 \times 216.920 = \text{Lire } 32.538.000.000.$$

Spesa mensile per i nati appartenenti alla seconda fascia di reddito:

$$\text{Lire } 100.000 \times 272.020 = \text{Lire } 27.202.000.000.$$

Spesa mensile totale:

$$\text{Lire } 32.538.000.000 + \text{lire } 27.202.000.000 = \text{Lire } 59.740.000.000.$$

Spesa annua totale:

$$\text{Lire } 59.740.000.000 \times 12 = \text{Lire } 716.880.000.000.$$

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai genitori con un reddito familiare complessivo non superiore a lire 50 milioni annui, è corrisposto un contributo a titolo di sussidio finanziario per la cura dei figli.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato limitatamente ai primi tre figli, ed è corrisposto per ciascun bambino a decorrere dalla nascita e fino al compimento del ventiquattresimo mese di età o, in caso di adozione, ai sensi dell'articolo 2, per pari tempo dalla data di ingresso in famiglia.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è fissato in lire 150.000 mensili per le famiglie con un reddito complessivo annuo inferiore a lire 24 milioni e in lire 100.000 mensili per le famiglie con un reddito complessivo annuo compreso tra i 24 milioni e i 50 milioni.

4. In mancanza di un genitore il contributo è corrisposto al genitore affidatario, purché sia nelle condizioni di reddito richieste dal comma 1.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al caso di adozione e di affidamento preadottivo ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

ART. 2.

1. Il contributo di cui alla presente legge è erogato dal comune di residenza su domanda degli interessati, da presentare entro tre mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione e affidamento preadottivo, entro tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire settecentocinquanta miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.